

IN LIQUIDAZIONE

COPIA

Ordinanza Commissario Liquidatore N. 14 del 05/08/2026 Prot. N. 844

Vertenza ZIPA / BPER BANCA S.p.A. (già UBI BANCA S.p.A.) – Proposta di accordo transattivo a saldo e stralcio del credito e rinuncia al contenzioso in Cassazione

IN LIQUIDAZIONE

Ordinanza Commissario Liquidatore N. 14 del 05/08/2026 Prot. N 844.

Vertenza ZIPA / BPER BANCA S.p.A. (già UBI BANCA S.p.A.) – Proposta di accordo transattivo a saldo e stralcio del credito e rinuncia al contenzioso in Cassazione

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Premesso:

- **che** la società è stata posta in liquidazione con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale la quale costituisce l'autorità che ha la vigilanza sull'impresa;
- **che** con provvedimento della Giunta Regionale n. 801 del 29.05.2025 il sottoscritto Dott. Massimo Bacci è stato nominato Commissario Liquidatore subentrando nelle consegne al precedente Commissario Liquidatore incaricato Dott. Camillo Catana Vallemanni, con espresso mandato di condurre *"in conformità alla legge, la procedura di liquidazione secondo le modalità stabilite dagli artt. 194 e seguenti della Legge fallimentare di cui al R.D. n. 267/42 per la liquidazione coatta amministrativa degli enti pubblici"*.
- **che** la norma speciale che regola la Liquidazione Coatta Amministrativa, fra l'altro, prevede che *"dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione – omissis. – cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazioni e di controllo"*;
- **che** l'adozione del presente atto non contrasta con leggi o regolamenti, ordini e discipline e che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari da parte del Consorzio;

Premesso, altresì, che:

- La UBI BANCA S.p.A. (ora Bper Banca S.p.A.) ha introdotto il contenzioso contro il Consorzio ZIPA mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere la decadenza del Consorzio dal beneficio del termine relativo alle rate del contratto di prestito finanziario 22/04/2013 con richiesta di condanna al pagamento degli importi dovuti;
- il precedente Commissario Liquidatore Dott. Paolo Di Paolo, ritenuto di dover resistere in giudizio per la tutela degli interessi del Consorzio ha incaricato – con ordinanza n. 8 del 07.03.2019 prot. n. 362 – lo studio legale Avv. Alberto Lucchetti & Associati di Ancona, con studio in Ancona, Corso Mazzini n. 156 per tutelare il Consorzio dalle predette pretese;
- a seguito dell'ordinanza n. 31.01.2020 n. 491 con la quale il Tribunale di Ancona ha rigettato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la UBI BANCA S.p.A. ha impugnato la predetta ordinanza con ricorso datato 20.03.2020; il precedente Commissario liquidatore Dott. Paolo Di Paolo, ritenuto di tutelare gli interessi del Consorzio ZIPA contro l'atto di citazione in Appello, ha esteso l'incarico allo studio legale Lucchetti. La Corte di Appello di Ancona con decreto n. 3-6/4/2020-1 ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza *inaudita altera parte* nei confronti del Consorzio ZIPA fissando udienza per la trattazione. Sciogliendo la

IN LIQUIDAZIONE

riserva, con ordinanza n. 12/5-30/06/2020 R.G. 299/2020-1 la Corte di Appello di Ancona ha poi revocato la sospensione disposta con il decreto rigettando l'istanza inibitoria;

- il Consorzio ZIPA ha, quindi, richiesto alla UBI BANCA S.p.A. di ottemperare al dispositivo della sentenza del Tribunale di Ancona mediante il pagamento della somma di 2.458.402,17 euro oltre interessi ed il rimborso delle spese di lite (con riserva di ripetizione). In data 06.10.2020 la UBI BANCA S.p.A. ha adempiuto effettuando il versamento a mezzo bonifico bancario della complessiva somma di 2.776.579,43 euro;
- con decreto n. 19/5-10/6/2020 R.G. 299/2020 la Corte di Appello ha fissato udienza per la trattazione di merito al 01/02/2022 nella quale il Consorzio ZIPA si è regolarmente costituito;
- a seguito del deposito delle note conclusionali, la Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 1195 del 31 luglio 2023, notificata in data 9 gennaio 2024, in parziale accoglimento del ricorso depositato da UBI BANCA S.p.A. ed in parziale riforma della ordinanza impugnata ha condannato il Consorzio ZIPA alla restituzione in favore di BPER Banca S.p.A. della complessiva somma di 2.518.402,24 euro, oltre interessi legali dalla data del pagamento a quella di restituzione, nonché al pagamento in favore della predetta società della ulteriore somma di 2.560.288,21 euro, oltre interessi convenzionali sino alla data di adempimento;
- ritenuto di dover resistere in giudizio per la tutela degli interessi del Consorzio sulla base dei pareri legali acquisiti, il precedente Commissario Liquidatore Dott. Catana Vallemanni ha incaricato lo studio legale dell'Avv. Alberto Lucchetti & Ass.ti di Ancona per tutelare il Consorzio dalle predette pretese tramite l'impugnazione e la relativa domanda di cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Ancona;
- il "*thema decidendum*" del procedimento – di preminente interesse per la procedura – è costituito dalla individuazione del corretto regime normativo (e, quindi, dalla rigorosa osservanza del principio di concorsualità dei creditori) a cui assoggettare la liquidazione dell'ente pubblico economico "Consorzio ZIPA", sulla cui Liquidazione vigila la Regione Marche;
- la fattispecie oggetto di giudizio è costituita dall'intervenuto prelievo da parte della "UBI Banca" – in pendenza della procedura di liquidazione coatta amministrativa – dal conto corrente che gestiva per la procedura degli importi sopra richiamati a titolo di somme che affermava dovute in forza dei rapporti bancari intercorsi nel corso degli anni, asserendo l'applicabilità degli artt. 1853 e 1241 ss. cod. civ. ai fini di una "compensazione", contrariamente al principio della "*par condicio creditorum*".
Il Consorzio ZIPA ha, invece, interesse che venga affermata la piena applicazione del principio di concorsualità dei creditori, rispetto al quale l'asserita compensazione sarebbe contraria a diritto;
- In data 31 gennaio 2024 è stato, pertanto, depositato il ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione e contestualmente notificato alla controparte.
Il ricorso ha ad oggetto il sindacato di legittimità sulle conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale per ottenere la definitiva pronuncia da parte dell'organo giurisdizionale dell'applicabilità del principio di concorsualità dei creditori nello svolgimento della

IN LIQUIDAZIONE

procedura di liquidazione del Consorzio ZIPA in quanto ente pubblico e, quindi, la preclusione per la Banca di procedere alla compensazione dei saldi attivi dei conti correnti con i propri crediti.

- il ricorso è ancora in attesa di essere trattato nel mese di settembre 2026 innanzi alla Suprema Corte di Cassazione;

Dato, inoltre, atto che:

- nelle more della trattazione del ricorso citato, già nel corso del 2025 il precedente Commissario Liquidatore aveva inviato al legale della controparte BPER Banca S.p.A. una prima proposta di definizione transattiva del contenzioso dimostrando la disponibilità a raggiungere un accordo conciliativo basato sulla rinuncia al giudizio e cessazione della materia del contendere, il riconoscimento dell'applicazione delle norme fallimentari in tema di liquidazione coatta amministrativa e l'esecuzione di un riparto parziale;
- questo organo di liquidazione – nel concordare che l'esecuzione di quanto disposto con la sentenza di appello comporterebbe una concreta violazione della *par condicio creditorum*, in quanto il pagamento avverrebbe senza tenere conto dei crediti prededucibili e di quelli privilegiati, nonché in anticipo rispetto agli altri creditori chirografari – ha, pertanto, aperto un vero e proprio tavolo di trattativa con la BPER Banca S.p.A. fornendo informazioni andamentali sulla procedura di liquidazione coatta dell'ente nonché dettagli dei beni ipotecati – garanzia ipotecaria in favore della banca stessa – e dei relativi proventi di vendita;
- la proposta transattiva formulata alla BPER Banca S.p.A. ha ad oggetto la rinuncia al contenzioso in Cassazione nonché la definizione della posizione debitoria del Consorzio ZIPA nei confronti della BPER S.p.A. mediante la corresponsione di un importo da considerare a saldo e stralcio;
- tale proposta, qualora positivamente accolta dalla controparte, consentirebbe – nel rispetto delle disposizioni normative e della disciplina richiamata in tutti gli atti amministrativi del Consorzio nonché nel provvedimento di nomina del sottoscritto – sia di preservare gli equilibri della procedura di liquidazione del Consorzio che è soggetta all'alea di molteplici spese, debiti in prededuzione per IMU nonché contenziosi, sia di pervenire (in tempi sensibilmente più brevi del contenzioso attualmente in corso in Cassazione) alla soddisfazione del credito della banca, ivi incluso non solo il credito ipotecario ma anche quello oggetto del citato giudizio che pacificamente non è assistito da alcuna garanzia;
- il sottoscritto ha ricevuto in data 22.07.2026 positivo riscontro alla richiesta di addivenire all'accordo conciliativo da parte della referente della società Gardant Bridge Servicing SpA, quale procuratrice della BPER BANCA S.p.A.,

quanto sopra premesso, sussistendo, pertanto, i presupposti di diritto, nei termini sopra riepilogati nonché l'interesse della procedura a coltivare il giudizio,

IN LIQUIDAZIONE

- **che** è necessario doversi dare al presente provvedimento immediata eseguibilità, stante la necessità di perfezionare l'accordo transattivo tra il Consorzio ZIPA e la BPER Banca S.p.A.;
- **vista** la Legge Regionale n. 48 del 19/11/96 e lo Statuto consortile;
- **vista** la delibera della Giunta Regione Marche n. 1050 del 22/09/2014 e successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n. 191/PRES del 01/10/2014 con cui sono stati sciolti tutti gli organi del Consorzio e l'Ente è stato sottoposto a commissariamento;
- **vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 801 del 29.05.2025 con la quale la Giunta Regionale ha incaricato come nuovo Commissario liquidatore – a far data dal 1 giugno 2025 e fino al 31 maggio 2027 al fine di concludere l'attività commissariale – il sottoscritto Dott. Massimo Bacci;

tenuto altresì conto che:

- in tema di adempimenti del Commissario Liquidatore, la normativa prevede che lo stesso possa compiere atti di straordinaria amministrazione purché, se di valore indeterminato o superiore a 1.032,91€, ciò avvenga con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, come previsto dall'art. 206, comma 2, l.f. ed dall'art. 35 l.f.;
- l'art. 35 l.f. stabilisce che *"Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori. Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 104-ter comma ottavo"*;
- l'art. 212 l.f. in tema di ripartizione dell'attivo stabilisce che *"previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività"*;
- a supporto della possibilità di addivenire ad una transazione con la controparte, la dottrina ritiene che possa trovare applicazione l'art.1, comma 412, della Legge di Stabilità 2014 che prevede la deroga dalle procedure di autorizzazione previste dagli art. 35 e 206 l.f. in caso di transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5% rispetto all'aliquota di riparto determinata al momento della transazione,

per la conciliazione in via esclusivamente stragiudiziale, sia del contenzioso attualmente pendente innanzi alla Corte di Cassazione tra il Consorzio ZIPA e BPER S.p.A., sia dell'intera posizione debitoria del Consorzio ZIPA nei confronti della BPER S.p.A. e degli eventuali cessionari (qualora abbia ceduto parte dei propri crediti), il sottoscritto n.q. di Commissario Liquidatore;

IN LIQUIDAZIONE

ricordato che: questo organo di liquidazione – in prossimità del perfezionamento dell'intesa transattiva (imposto in tempi ristretti dal calendario degli adempimenti processuali del giudizio per cassazione) – ha comunque acquisito, allora per le vie brevi, dall'Avv. Alessandro Lucchetti del Foro di Ancona, quale difensore del Consorzio ZIPA nella vicenda contenziosa in esame, l'apposito parere recante valutazione di rispondenza a diritto del contratto di transazione delineatosi e quindi pattuito, infine, tra le parti;

segnalato che: il medesimo Avv. Alessandro Lucchetti del Foro di Ancona – ai fini del perfezionamento del presente atto – ha reso, comunque, apposito parere scritto, in senso coerente nonché conforme a quanto rappresentato per le vie brevi, ai cui contenuti deve essere effettuato rinvio ai fini del giudizio di rispondenza a diritto dei contenuti transattivi pattuito, con particolare riguardo alla vantaggiosità degli equilibri transattivi raggiunti;

ritenuto che – anche sulla base degli argomenti svolti nel predetto parere – deve essere perfezionata la regolarità formale dell'intesa transattiva raggiunta a mezzo del presente atto;

DISPONE

- 1) **di approvare** le sopra estese premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto nonché quale apparato di motivazione a fondamento della presente parte dispositiva;
- 2) **di approvare l'accordo transattivo tra il Consorzio ZIPA e la BPER Banca S.p.A. alla BPER Banca S.p.A.** recante le seguenti condizioni:
 - A. rinuncia al giudizio pendente in Cassazione al R.G. 2972/2024 da parte sia del Consorzio ZIPA che della BPER Banca S.p.A. e cessazione della materia del contendere, mediante gli adempimenti processuali necessari alla sua estinzione;
 - B. accettazione dell'importo onnicomprensivo di 2.300.000,00 euro a saldo e stralcio di ogni pretesa creditoria vantata nei confronti del Consorzio ZIPA, senza aver più nulla a pretendere dall'ente mediante rilascio di quietanza e dichiarazione di integrale soddisfazione del credito vantato da BPER S.p.A. e degli eventuali cessionari nei confronti del Consorzio ZIPA;
 - C. contestuale liberazione e cancellazione, a cura e spese di BPER S.p.A., di ogni ipoteca, vincolo, gravame o altra formalità pregiudizievole iscritta sui beni immobili di proprietà del Consorzio ZIPA, con rilascio di ogni atto o assenso necessario ai fini della relativa cancellazione presso i competenti pubblici registri;
 - D. contestuale liberazione di ogni garante (fideiussori) per le garanzie prestate per il Consorzio ZIPA in favore della BPER S.p.A.;
 - E. pagamento dell'imposta di registro della Sentenza (ovverosia della sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1195/2023 pubblicata in data 31 luglio 2023) in pari misura mediante costituzione di un deposito infruttifero presso Bper Banca S.p.A. di importo pari a 85.000,00 euro che sarà oggetto di conguaglio una volta definita la pretesa tributaria;
- 3) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
(Dott. Massimo Bacci)



CONSORZIO
ZONE
IMPRENDITORIALI
PROVINCIA
ANCONA

IN LIQUIDAZIONE

COPIA

Copia dell'atto entrosritto viene da oggi pubblicato all'albo pretorio consortile e vi rimarrà per 15 giorni

Jesi lì, 21/10/2026

Il Commissario Liquidatore
(Dott. Massimo Bacci)

Per copia conforme all'originale, per usi amministrativi.

Jesi lì, 21/10/2026

Il Commissario Liquidatore
(Dott. Massimo Bacci)